

ADEMPIMENTI

Nuovi codici per le altre somme non soggette a ritenuta nella CU 2022

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I **codici**, da indicare all'interno del **punto 6 dei dati fiscali** della **Comunicazione Unica 2022**, in riferimento al **periodo d'imposta 2021**, sono stati ancora una volta modificati.

In particolare, in relazione alle somme da indicare nel successivo **punto 7**, denominato “*Altre somme non soggette a ritenuta*”, del prospetto “**Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**”, abbiamo nuovi codici, quali:

- **codice 2**, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai **compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori** in base a quanto stabilito dal D.L. 185/2008 convertito, con modificazioni dalla L. 2/2009 (ex codice 1);
- **codice 4**, nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai **lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero e che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa**, in base a quanto stabilito dall'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#) modificato dalla L. 232/2016 (ex codice 5);
- **codice 6**, nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell'ammontare erogato), relative ai **compensi percepiti dai lavoratori impatriati**, in base a quanto stabilito dall'[articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015](#) modificato dal D.L. 34/2019 (ex codice 9);
- **codice 8**, nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai **compensi percepiti dai lavoratori impatriati**, in base a quanto stabilito dall'[articolo 16, comma 5-bis, D.Lgs. 147/2015](#) modificato dal D.L. 34/2019 (ex codice 10);
- **codice 9**, nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai **compensi percepiti dai lavoratori**

impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dall'[articolo 16, comma 5-quater, D.Lgs. 147/2015](#) modificato dal D.L. 34/2019 (ex codice 11);

- **codice 13**, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (**50% dell'ammontare erogato**), relative ai **compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione** di cui al [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021](#) (come rettificato con *l'errata corrigere* del 24 giugno 2021);
- **codice 14**, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (**90% dell'ammontare erogato**), relative ai **compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione** di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con *l'errata corrigere* del 24 giugno 2021);
- **codice 21**, nel caso di **erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta** (ex codice 7);
- **codice 22**, nel caso di **erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito** (ex codice 8);
- **codice 23**, nel caso di **assegni di servizio civile universale** di cui all'[articolo 16 D.Lgs. 40/2017](#) per i quali la norma ha previsto la loro esenzione (ex codice 6);
- **codice 24**, nel caso di **compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario** di cui all'[articolo 1 L. 190/2014](#) (ex codice 12).

In merito ai **compensi corrisposti ai soggetti forfetari**, si ricorda che l'Agenzia delle entrate, con la [risposta ad istanza di interpello n. 67/2020](#), ha chiarito che l'obbligo di apposizione dell'**imposta di bollo di 2,00 euro**, per le fatture di importo superiore a 77,47 euro, è **a carico del soggetto che emette la fattura**, ossia colui che la consegna o spedisce al destinatario

Di conseguenza, a parere della scrivente, l'importo, se addebitato al cliente, deve essere certificato, con **codice 24**, tra i compensi non assoggettati a ritenuta di acconto, e successivamente dichiarato all'interno del quadro LM del modello Redditi PF.

Diverso è il caso delle **anticipazioni**, quali somme che non costituiscono reddito, che devono essere certificate con il **codice 22**.